

Fascicolo Informativo Contratto di assicurazione Corpi Veicoli Terrestri e Infortuni del Conducente

Polizza Full Kasko Scania Convenzione Leasing Scania Finance Italy S.p.A.

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- ✓ la Nota Informativa, comprensiva del Glossario e
- ✓ le Condizioni di polizza
- √ il Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa





NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

<u>La Nota Informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle condizioni generali di assicurazione e le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all'interno delle C.G.A.</u>

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group e` un' impresa di assicurazione austriaca costituita sotto forma di societa` per azioni facente parte del **Vienna Insurance Group** – con sede legale e direzione generale in Schottering, 15, 1010 Vienna (Austria).

In Italia Donau ha sede secondaria in Via Bernardo Quaranta, 45, 20139 Milano, con recapito telefonico: +39 02 8975691, fax: +39 02 89756920, sito internet: www.donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it.

La Compagnia esercita la propria attività in base all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Vigilanza austriaca per il settore assicurativo denominata "Finanzmarktaufsicht" - FMA".La Compagnia e' ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento, ai sensi dell'Articolo 23 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 ("Codice delle Assicurazioni Private") ed è iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione tenuto dall'IVASS con il codice impresa D867R al numero: 100067.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

L'ammontare del patrimonio netto della Compagnia risultante dall'ultimo bilancio approvato nel 2015 è di 57,33 milioni di Euro (di cui 23,29 milioni per il ramo danni ed Euro 34,04 milioni per il ramo vita).

Il capitale sociale è pari a 16,57 milioni di Euro (di cui 6,21 milioni per i rami vita e 10,36 milioni per i rami danni).

Il totale delle riserve patrimoniali ammonta a Euro 40,76 milioni di Euro (di cui € 17,08 milioni per i rami vita e 23,68 milioni per i rami danni).

L'indice di solvibilità della gestione danni è pari al 136,88%

Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto assicurativo ha **durata poliennale** ed alla scadenza non troverà applicazione il periodo di tolleranza di cui all'art. 1901, Il comma, del c.c. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all'art. 3 delle Condizioni Particolari di cui alla Sezione C del Fascicolo Informativo.

A fronte della durata poliennale del contratto assicurativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1899, I comma, del Codice Civile, per ogni tipologia di veicolo e franchigia applicabile,

AGENCIA DI MACONA DI MACON

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia 20139 Milano, via B. Quaranta, 45 - telefono +39 02 8975691, fax +39 02 89756920 E-mail: <u>info@donauassicurazioni.it</u>, PEC: <u>amm@pec.donauassicurazioni.it</u>, <u>www.donauassicurazioni.it</u>

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

mod. Don.IT 388 - ed. 11/2016 Pagina 1 di16



rispetto alla copertura di durata annuale offerta da Donau, tramite Scania Finance Italy S.p.A., troveranno applicazione gli sconti di cui alla tabella riportata all'art. 3.2 delle Condizioni particolari di cui alla Sezione C.

3. <u>COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI</u> Il presente contratto offre

- ✓ coperture assicurative CORPI VEICOLI TERRESTRI (da ora anche CVT), disciplinate dalle Condizioni Generali di Assicurazione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group mod. AKKB IT. 2010 ed. 11/2010 (da ora anche le "Condizioni AKKB"), ove non espressamente derogate ed integrate dalle Condizioni Particolari Corpi Veicoli Terrestri di cui alla SEZIONE A del Fascicolo Informativo (da ora anche "Condizioni particolari CVT") e dalle Condizioni Particolari di cui alla SEZIONE C del Fascicolo Informativo e
- ✓ coperture assicurative opzionali a pagamento INFORTUNI DEL CONDUCENTE, disciplinate dalle Condizioni Generali Danubio Infortuni del Conducente, mod. DonIT 285, 10/2015 (da ora anche le "Condizioni Generali Danubio"), ove non espressamente derogate ed integrate dalle Condizioni particolari Infortuni del Conducente di cui alla SEZIONE B del Fascicolo Informativo e dalle Condizioni Particolari di cui alla SEZIONE C del Fascicolo Informativo,

per assicurare rispettivamente :

- ✓ veicoli industriali, veicoli commerciali, autobus turistici, rimorchi, semirimorchi e allestimenti afferenti le precedenti categorie, nuovi o usati, questi ultimi con data di prima immatricolazione anteriore di non oltre 84 mesi, eccetto i veicoli a marchio SCANIA, per i quali è prevista l'estensione a 96 mesi, dalla data di stipula del contratto di leasing, immatricolati in leasing da parte di Clienti di Scania Finance Italy S.p.A., (da ora anche "SFI"), che abbiano in essere con quest'ultima un contratto di locazione finanziaria, con un valore di acquisto, come risultante dalla fattura del fornitore, non superiore ad € 250.000,00, elevato ad € 300.000,00, per gli autobus turistici.
- ✓ ed i relativi conducenti.

Nell'ambito delle **COPERTURE CVT** sono comprese le seguenti garanzie:

Incendio o Esplosione - (combustione con sviluppo di fiamma), anche se dovuto a dolo di terzi, dell'azione del fulmine o di scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinato al funzionamento dell'autovettura stessa. La garanzia Incendio è inoltre estesa ai danni diretti e materiali provocati a terzi e a cose di terzi dall'Incendio dell'autovettura assicurata, con il limite di risarcimento di € 150.000,00; tale garanzia opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile Auto verso terzi, stipulata ai sensi di vigenti disposizioni. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 delle Condizioni AKKB e 4.1.2 delle Condizioni Particolari CVT.

Furto e rapina - compresi i danni subiti dall'autovettura stessa durante la circolazione abusiva successiva al reato o in seguito al tentativo di commetterlo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 1.1.4 delle Condizioni AKKB.

Cristalli (garanzia facoltativa a pagamento) - copre i danni da rottura e scheggiatura, senza tenere conto della causa del danno, al parabrezza (vetro frontale), ai vetri laterali ed al lunotto, oltre che al tettuccio panoramico in vetro. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 3.3 delle Condizioni Particolari CVT.

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia 20139 Milano, via B. Quaranta, 45 - telefono +39 02 8975691, fax +39 02 89756920

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210



Eventi naturali - quali: smottamento, caduta di massi, frane, valanghe, caduta di neve, grandine, alluvioni, inondazioni e uragani. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art.1.1.6 delle Condizioni Generali AKKB.

Atti vandalici - copre i danni derivanti da atti dolosi derivanti da atti di terzi avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse o eventi vandalici. Per gli aspetti di dettaglio di rinvia all'art. 1.1.8 delle Condizioni Generali AKKB. Kasko – copre i danni derivanti da urto contro ostacoli mobili e fissi, compreso l'urto contro animali; urto contro altro veicolo (collisione); collisione del veicolo, fermo o parcheggiato con un veicolo sconosciuto (danno da parcheggio), ribaltamento; uscita di strada. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Art. 1.1.9-1.1.10-1.1.11-1.1.12 delle Condizioni AKKB.

Estensioni Kasko – copre i danni verificatisi durante, in occasione e per la durata dei trasporti marittimi, i danni a veicoli articolati o scivolamento del carico, i danni che si dovessero verificare durante le operazioni di carico e scarico. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt. 3.1, 3.2 e 3.3 delle Condizioni Particolari CVT.

Traslazione della Garanzia - Nel caso di danno parziale, l'impresa acconsente alla traslazione temporanea della garanzia CVT sull'eventuale veicolo sostitutivo utilizzato dal Contraente. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all' Artt. 3.2.1 delle Condizioni Particolari CVT.

Garanzia Convoglio (garanzia opzionale a pagamento) – copre i danni subiti da semirimorchi e rimorchi che si trovino agganciati al trattore o alla motrice assicurata. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all' Artt. 3.2.2 delle Condizioni Particolari CVT.

Altre garanzie - Donau rimborsa all'Assicurato: i costi sostenuti per il rifacimento delle chiavi originali; le spese sostenute per la custodia e/o parcheggio del veicolo in caso di ritrovamento da parte delle autorità a seguito di furto/rapina; il rateo relativo al bollo pagato e non goduto in caso di furto totale; l'importo relativo alle spese di immatricolazione sostenute per un nuovo veicolo a seguito di danno totale al veicolo assicurato: l'importo relativo ai danni ai bagagli portati in viaggio e trasportati sul veicolo, purché si tratti di oggetti di proprietà dell'assicurato; le spese sostenute per eliminare i danni causati alla tappezzeria ed ai tessuti dei sedili in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di incidenti stradali; le spese relative ai danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di tentativo di furto di cose non assicurate riposte all'interno del veicolo stesso.

La copertura opzionale a pagamento INFORTUNI DEL CONDUCENTE è prestata per gli infortuni che determinino la morte o un'Invalidità Permanente del Conducente, verificatisi in occasione della guida del veicolo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Art. 1, 3, 7, 8, 9, 10 e 13 delle Condizioni Generali Danubio.

AVVERTENZA

Il presente contratto assicurativo prevede LIMITAZIONI DI GARANZIA ED ESCLUSIONI, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt. 2, 12 e 13 delle Condizioni AKKB, agli Artt. 2, 4 e 7 delle Condizioni Generali Danubio, all'Art. 1 delle Condizioni Particolari CVT ed all'art. 1 delle Condizioni Particolari Infortuni del Conducente.

<u>AVVERTENZA</u>

Il presente contratto assicurativo prevede FRANCHIGIE e SCOPERTI, in relazione alle quali si rimanda all'Art. 3 delle Condizioni AKKB, all'art. 4 delle Condizioni Particolari CVT, agli Artt. 11 e 12 delle Condizioni Generali Danubio e all'Art. 2 delle Condizioni Particolari Infortuni del Conducente. Il presente contratto prevede, inoltre, LIMITI DI INDENNIZZO, in relazione ai quali si rimanda agli Artt. 3.2.1, 3.2.2, 3.3, 4.1.2 e 8 delle Condizioni particolari CVT ed agli Art. 12 e 13 delle Condizioni Particolari Infortuni del Conducente.

ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA FRANCHIGIA, DELLO SCOPERTO E DEL LIMITE DI



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia 20139 Milano, via B. Quaranta, 45 - telefono +39 02 8975691, fax +39 02 89756920

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15 n. UID: ATU 36848408, iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

mod. Don.IT 388 - ed. 11/2016 Pagina 3 di16



INDENNIZZO NELL'AMBITO DELLE GARANZIE CVT:

Franchigia Kasko		Scoperto furto e incendio	
Valore commerciale	€ 80.000,00	Valore commerciale	€ 80.000,00
Franchigia	€ 2.500,00	Minimo scoperto	€ 2.500,00
Indennizzo	€ 77.500,00	Scoperto (10%)	€ 8.000,00
=======================================	=======================================	Indennizzo	€ 72.000,00
Limite di indennizzo			
Somma assicurata	€. 50.000,00		
Limite indennizzo €	€. 25.000,00		
Franchigia	€. 5.000,00		
Danno €	€. 35.000,00		
Risarcimento €	€. 25.000,00 (€. 35.000,00 - €. 5.000,00= €. 30.000,00 comunque		
	> del limite di indennizzo).		

Dall'indennizzo come sopra calcolato, occorre detrarre il valore dell'eventuale relitto.

ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI INDENNIZZO NELL'AMBITO DELLA COPERTURA INFORTUNI DEL CONDUCENTE:

Invalidità permanente (I.P.)				
Somma assicurata		€ 100.000,00		
Danno		10 punti		
Franchigia assoluta		5 punti		
Risarcimento*		€ 5.000,00		
Spese mediche		Spese rimpatrio**		
Spese mediche	€ 2.000,00	Spese rimpatrio	€ 10.000,00	
Limite indennizzo	€ 3.000,00	Limite indennizzo	€ 2.500,00	
Franchigia	€ 150,00	Indennizzo	€ 2.500,00	
Indennizzo	€ 1.850,00	=======================================	=======================================	

^{*} Risarcimento: [(€ 100.000,00*10%) – (€100.000,00 * 5%)] ovvero (€ 10.000 - € 5.000,00) = € 5.000,00.

Fatta eccezione per le garanzie opzionali a pagamento Convoglio e Cristalli, a seguito del verificarsi del primo sinistro dal quale derivi un danno parziale al veicolo superiore ad € 5.000,00, le franchigie e gli scoperti, ivi compresi i relativi minimi a carico del Contraente, indicati in Polizza verranno applicati in misura doppia per i sinistri che si dovessero verificare nelle annualità successive. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 4.5 delle Condizioni Particolari CVT.

AVVERTENZA

La garanzia opzionale a pagamento Infortuni del Conducente prevede un limite massimo di età assicurabile (**75 anni**). Per gli elementi di dettaglio si rinvia all'art. 2 delle Condizioni Generali



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia 20139 Milano, via B. Quaranta, 45 - telefono +39 02 8975691, fax +39 02 89756920

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

^{**} coperte qualora dall'Infortunio derivi una Invalidità Permanente indennizzabile ai sensi della Polizza superiore al 5%, e lo stesso Infortunio richieda l'immediato rimpatrio dell'Assicurato infortunato con il mezzo di trasporto più idoneo.



Danubio.

4. <u>DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ</u>

AVVERTENZA

Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze del Contraente relative alle circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Impresa possono determinare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892 e 1893, come meglio specificato agli Artt. 1 e 5.2.2 delle Condizioni particolari di cui alla SEZIONE C del Fascicolo Informativo e all'Art. 19 delle Condizioni Generali Danubio.

AVVERTENZA

Ai sensi dell'art. 1895 del c.c. il contratto è nullo, qualora il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato, non è mai esistito o abbia cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L'assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, pena il verificarsi delle conseguenze di cui agli Art. 5 delle Condizioni AKKB, all'art. 22 delle Condizioni Generali Danubio e agli Artt. 5.2.1 e 5.2.2 delle Condizioni Particolari di cui alla SEZIONE C del Fascicolo Informativo.

Nell'ambito della **COPERTURA CVT** costituisce un'ipotesi di **aggravamento del rischio,** che il Contraente, in forza del disposto dell'art. 1898 del c.c., è tenuto a comunicare immediatamente all'impresa di assicurazione, la rimozione dell'antifurto satellitare, che si trovava montato sul Veicolo al tempo della stipula della polizza.

Nell'ambito della **COPERTURA INFORTUNI CONDUCENTE** costituisce un'ipotesi di **aggravamento del rischio** il consentire la guida del **Veicolo**, utilizzato nel **trasporto** – per conto proprio o terzi – di merci pericolose secondo la classificazione **ADR/ATP**, ad un conducente non in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

6. PREMI

Il premio annuo lordo, comprensivo della vigente imposta italiana sulle assicurazioni nella misura di legge, verrà corrisposto dal Contraente all'Intermediario contestualmente ai canoni di leasing, sulla base della periodicità ivi prevista e con le medesime scadenze e modalità, <u>senza alcun onere aggiuntivo per il Contraente medesimo</u>. Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 5 (**Premio**) delle **Condizioni Particolari di cui alla SEZIONE C** del Fascicolo Informativo.

La quota di premio annuo lordo relativo alle garanzie Incendio o esplosione, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Kasko ed Estensioni kasko viene determinata applicando al premio base, calcolato in funzione della tariffa, la variazione in percentuale risultante dalla somma algebrica degli abbattimenti e degli aumenti di cui alla Tabella 1 ("Fattori di rischio") riportata all'art. 5.2.1 delle Condizioni Particolari di cui alla Sezione C del Fascicolo Informativo, presenti nel caso concreto e successivamente, sul premio così ottenuto, applicando la variazione in percentuale risultante dalla somma algebrica degli abbattimenti



di cui alla Tabella 2 ("Opzioni di sicurezza"), anch'essa riportata all'art. 5.2.1 delle Condizioni Particolari di cui alla Sezione C del Fascicolo Informativo, presenti nel caso concreto

ESEMPIO:

<u>Premio base</u>: € 1.000,00 – Abbattimenti ed aumenti di cui alla Tabella 1 applicabili: n. 1 e n. 3 – Abbattimenti di cui alla Tabella 2 applicabili: n. 1 e 2.

Premio base calcolato in funzione della tariffa	€ 1.000,00
Fattori di rischio n. 1 e n. 3 (somma algebrica)	(-10% + 20%) = 10%
Premio sul quale applicare gli abbattimenti relativi alle	€ 1.000,00 + 10% =
Opzioni di sicurezza	€ 1.100,00
Opzioni di sicurezza n. 1 e 2 (somma algebrica)	(-5% - 5%) = - 10%
Premio finale	€ 1.100,00 - 10% = € 990,00

Per i soli Veicoli nuovi, il premio annuale lordo (con esclusione della quota relativa alle garanzie opzionali) verrà abbattuto del 50% con decorrenza dalla prima rata periodica di polizza successiva al completamento della terza annualità, a partire dalla data di effetto del contratto.

Non è prevista l'applicazione di sconti da parte dell'Intermediario.

I **costi** a carico del **Debitore/Assicurato** sono pari a: € 527,67

La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari al 62,07 % ed è pari ad € 327,52 in valore assoluto.

7. RIVALSE

AVVERTENZA

Non è previsto alcun diritto di rivalsa in capo all'Impresa. Si rimanda all'art. 6 delle Condizioni AKKB ed all'art. 6 delle Condizioni particolari CVT per quanto attiene al diritto riconosciuto a Donau di esercitare il diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile.

8. DIRITTO DI RECESSO

AVVERTENZA

A fronte della riduzione di premio conseguente alla durata poliennale del contratto assicurativo, il Contraente non potrà esercitare la facoltà di recesso per i primi cinque anni di durata contrattuale, trascorsi i quali il Contraente medesimo avrà facoltà di recedere dall'Assicurazione, senza oneri, con preavviso di sessanta giorni, mediante invio all'Impresa di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 3.2 delle Condizioni particolari di cui alla Sezione C.

E' riconosciuta in capo a Donau la facoltà di recedere dal contratto in caso di sinistro. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 4 delle Condizioni particolari di cui alla SEZIONE C.

9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

AGENERALE STRATE

OF IMERING 2

OF MELAND 2

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia 20139 Milano, via B. Quaranta, 45 - telefono +39 02 8975691, fax +39 02 89756920

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15 n. UID: ATU 36848408, iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

mod. Don.IT 388 - ed. 11/2016 Pagina 6 di16



Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto o diversamente regolato si applicano le disposizioni di legge.

11. REGIME FISCALE

Per quanto attiene alla **GARANZIA CVT**, il presente contratto è soggetto alla vigente imposta italiana sulle assicurazioni nella misura del 13,5 % del premio annuale.

Per quanto attiene alla **GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE**, il presente contratto è soggetto alla vigente imposta italiana sulle assicurazioni nella misura del 2,5 %.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

AVVERTENZA

I sinistri che rientrano nell'ambito della Coperture CVT e Infortuni del Conducente devono essere denunciati secondo le modalità ed i termini di cui all'Art. 6 delle Condizioni particolari di cui alla SEZIONE C del Fascicolo Informativo, alle quali si rinvia per i rispettivi aspetti di dettaglio.

La liquidazione dei sinistri avviene nelle modalità e secondo i termini di cui all'Art. 4 delle **Condizioni AKKB** e di cui Agli artt. 10, 12 e 13 delle **Condizioni Generali Danubio**, ai quali tutti si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

13. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group – Reclami Assistenza Clienti - Via Bernardo Quaranta, 45 - 20139 Milano - Fax: 02 87369024 - email: reclami@donauassicurazioni.it o tramite il link presente sul sito Internet della Compagnia www.donauassicurazioni.it/ contatti/ reclami.

Esclusivamente per lamentele relative al comportamento dell'Agente/Intermediario o dei suoi dipendenti e collaboratori, il reclamo può essere inoltrato oltre che a Donau anche all'Agente/Intermediario con il quale si è entrati in contatto.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso d'assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'IVASS Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.421331. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il consumatore – Come presentare un reclamo".

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15 n. UID: ATU 36848408, iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

mod. Don.IT 388 - ed. 11/2016 Pagina 7 di16



I reclami indirizzati all'IVASS contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico e email;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato a Donau e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Resta salva la facoltà per il contraente assicurato che ha presentato reclamo di adire l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole ricorrendo a sistemi conciliativi quali:

Mediazione. Procedura istituita dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. Per le controversie relative ai contratti assicurativi il contraente e/o l'assicurato prima di adire l'Autorità Giudiziaria devono necessariamente avviare tale procedura, depositando apposite istanza presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it..

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, ossia delle controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;

direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

Fermo quanto sopra, i reclami possono essere indirizzati anche all'Organo di Vigilanza sulle Assicurazioni in Austria: Finanzmarktaufsicht (FMA) Otto Wagner Platz 5 A 1090 Wien.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. ARBITRATO

Eventuali controversie tra le parti sull'entità del danno, ovvero sulla natura delle riparazioni necessarie nell'ambito della **GARANZIA CVT** possono essere demandate ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o in mancanza di accordo dal presidente del



Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Contraente. Si rinvia all'art. 7) delle **Condizioni AKKB** per gli aspetti di dettaglio.

In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado d'Invalidità Permanente o sul grado o durata dell'Inabilità Temporanea, le Parti si obbligano a devolvere la controversia ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici dove ha sede l'Assicurato. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Si rinvia all'art. 17 delle **Condizioni Generali Danubio** per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA

Resta in ogni caso fermo il diritto delle parti di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

GLOSSARIO

ACC

Dispositivo che aiuta il conducente a mantenere una distanza in tempo costante dai veicoli che lo precedono e lo avvisa se questa si riduce all'improvviso. La distanza in tempo preferita può essere definita in cinque passaggi, le cui impostazioni sono indicate nello strumento principale.

ADR

ADR è l'acronimo di "Accord Dangereuses Route", sintesi di "Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route", ovvero "Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada".

Con esso vengono regolamentati: la classificazione delle sostanze pericolose in riferimento al trasporto su strada; le norme e prove che determinano la classificazione delle singole sostanze come pericolose; le condizioni di imballaggio delle merci, caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori; le modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne; i requisiti per il mezzo di trasporto, compresi i documenti di viaggio.

ANTIFURTO SATELLITARE

Tipologia di antifurto che permette di individuare il veicolo grazie all'utilizzo di un sistema di posizionamento su base satellitare (GPS) unitamente all'operatività di un'apposita centrale operativa con la quale viene sottoscritto regolare contratto di tele-sorveglianza.

APPARECCHIO GESSATO

Mezzo di contenzione costituito da fasce gessate od altri apparecchi comunque immobilizzanti ed applicati in Istituto di cura.

ASSICURATO

In termini generali, l'Assicurato è il soggetto esposto al Rischio. Nelle assicurazioni contro i danni, in particolare, l'Assicurato è il titolare dell'interesse economico protetto (ad esempio, il proprietario dell'immobile assicurato contro l'incendio). L'Assicurato non coincide necessariamente con il Contraente.

ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale la Società si impegna a indennizzare il Danno verificatosi fino a concorrenza del Valore assoluto, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (Valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta Regola proporzionale.

ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO RELATIVO

Forma di assicurazione per la quale devono essere indicati in Polizza sia il Valore assicurato, che rappresenta il massimo dell'Indennizzo ottenibile dalla Società, sia il valore delle cose assicurate

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia 20139 Milano, via B. Quaranta, 45 - telefono +39 02 8975691, fax +39 02 89756920

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15 n. UID: ATU 36848408, iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

mod. Don.IT 388 - ed. 11/2016 Pagina 9 di16



(Valore assicurabile). Se, al momento del Sinistro, il valore dei beni assicurati risulta superiore al valore a questo titolo dichiarato in Polizza, l'Indennizzo viene ridotto secondo la Regola proporzionale.

ATP

A.T.P. è l'acronimo di "Accord Transport Perissable", sintesi di "Accordi sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da utilizzare per questi trasporti". La normativa ATP impone un sistema di regole per la costruzione degli allestimenti isotermici per i trasporti frigoriferi refrigerati destinati al trasporto di alimenti deperibili a temperatura controllata e le relative prescrizioni per gli utilizzatori.

BENEFICIARIO

Persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione della Società qualora si verifichi il rischio assicurato. Nelle assicurazioni contro i danni, regolate dal principio indennitario, le figure del beneficiario e dell'assicurato debbono coincidere, salvo il caso dell'assicurazione cauzioni.

CONDIZIONI AKKB:

Le Condizioni Generali di Assicurazione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group mod. AKKB IT. 2010 – ed. 11/2010.

CONDIZIONI GENERALI DANUBIO:

Le Condizioni Generali Danubio Infortuni del Conducente, mod. DonIT 285 - ed. 10/2015.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Insieme di clausole contrattuali, negoziate dalle parti, con le quali si intende ampliare o diminuire la garanzia assicurativa di base prevista dalle Condizioni generali.

CONDUCENTE

La persona fisica che si trova alla guida del veicolo, purché dotato della necessaria autorizzazione.

CONTRAENTE

Soggetto che stipula il Contratto di assicurazione con l'assicuratore e si obbliga a pagare il Premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà o la propria vita).

CONTRATTO

Il contratto di assicurazione con il quale la Società, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a indennizzare l'Assicurato dei danni prodotti da un Sinistro.

CONTRATTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SCANIA LIGHT

Prevede i principali interventi di riparazione abbinati al programma di manutenzione e all'estensione della garanzia sulla catena cinematica e copre inoltre la riparazione di tutti i componenti della catena cinematica e i principali organi ad essa collegati. Sono comprese la manodopera necessaria e le relative parti di ricambio Scania.

Il contratto di manutenzione e riparazione garantisce assistenza sul Veicolo in qualsiasi paese della EU (Comunità Europea) a condizione che si tratti di lavori previsti dal contratto e che l'intervento venga effettuato da officine autorizzate SCANIA. Il contratto risponde anche di eventuali assistenze richieste su strada, e/o eventuale traino presso la prima officina autorizzata SCANIA. La validità massima temporale di tale contratto è di 5 anni dalla data di prima immatricolazione Veicolo e la validità chilometrica massima è di 900.000 km.

AGENDA AGENDA DELLE ENTRATE

UFFICIO

DI MLANO 2

HOD

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia 20139 Milano, via B. Quaranta, 45 - telefono +39 02 8975691, fax +39 02 89756920

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210



CONTRATTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SCANIA INTEGRALE

Rispetto al contratto Light prevede un più ampio ventaglio di riparazioni, sempre abbinato al programma di manutenzione e all'estensione della garanzia sulla catena cinematica. Questo contratto include le riparazioni di qualsiasi componente meccanico danneggiatosi a seguito di una normale usura ed un utilizzo corretto, secondo quanto previsto dal manuale d'uso e manutenzione. Sono comprese la manodopera necessaria e le relative parti di ricambio Scania.

Il contratto di manutenzione e riparazione garantisce assistenza sul Veicolo in qualsiasi paese della EU (Comunità Europea) a condizione che si tratti di lavori previsti dal contratto e che l'intervento venga effettuato da officine autorizzate SCANIA. Il contratto risponde anche di eventuali assistenze richieste su strada, e/o eventuale traino presso la prima officina autorizzata SCANIA. La validità massima temporale di tale contratto è di 5 anni dalla data di prima immatricolazione Veicolo e la validità chilometrica massima è di 900,000 km.

DANNO

Pregiudizio subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito (Terzo danneggiato) in conseguenza di un Sinistro. Il danno può essere di natura patrimoniale, se incide sul patrimonio o sulla salute (danno biologico), oppure di natura non patrimoniale (danno morale).

DAY HOSPITAL

La degenza in Istituto di cura a regime esclusivamente diurno.

DEGRADO

Diminuzione del valore assicurato, applicato in percentuale sul valore indicato nella fattura di acquisto del veicolo nuovo, se disponibile, oppure sul valore a nuovo stimato, se la fattura di acquisto del veicolo nuovo non è disponibile.

La proporzione di degrado è calcolata come rapporto tra il valore commerciale al momento del sinistro e il valore a nuovo, inteso come valore d'acquisto a nuovo del veicolo.

DIMINUZIONE (DEL RISCHIO)

Si ha diminuzione del Rischio quando, dopo che è stato è stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell'evento dannoso. Se l'Assicuratore viene informato dell'avvenuta diminuzione del rischio, egli per il futuro conserva solo il diritto di percepire un Premio proporzionalmente ridotto, ferma restando la facoltà di recedere dal contratto.

DISDETTA

Comunicazione che il Contraente deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal Contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione.

DONAU

Vedi alla voce Impresa.

EBBREZZA:

Uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

ESP

Dispositivo che fornisce al conducente un supporto attivo nelle situazioni più insidiose, quando si presenta il rischio di ripiegamento in due, slittamento o ribaltamento.

ESTENSIONE TERRITORIALE

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

FRANCHIGIA/SCOPERTO

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia 20139 Milano, via B. Quaranta, 45 - telefono +39 02 8975691, fax +39 02 89756920

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15 n. UID: ATU 36848408, iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

mod. Don.IT 388 - ed. 11/2016 Pagina 11 di16



Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'assicuratore facendo sì che una parte del Danno rimanga a carico dell'Assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla Somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest'ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.

Si intende guerra, dichiarata o meno, ovvero ogni attività di guerra, incluso l'uso della forza militare da parte di uno stato sovrano per raggiungere fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o qualsiasi altro scopo.

IMPRESA

L'impresa assicuratrice, ovvero Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l'Italia, appartenente al Gruppo Vienna Insurance Group (da ora in forma abbreviata anche "Donau") - sede legale in Vienna (Austria) Schottering 15, - sede secondaria in Milano (Italia), Via Bernardo Quaranta 45, 20139 Milano.

IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

Imposta che si applica ai Premi versati dai Contraenti. Essa varia dal 2,50% (polizze infortuni e malattie) sino al 22,25% (polizze incendio e furto).

INABILITA' TEMPORANEA

Incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo.

INDENNIZZO

Somma dovuta dall'assicuratore a titolo di riparazione del Danno subito da un proprio Assicurato a seguito di un Sinistro.

INFORTUNIO

E' un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna (devono ricorrere tutti e tre questi requisiti) che produca lesioni obiettivamente constatabili e che abbia come consequenza la morte, una invalidità permanente o una inabilita temporanea.

I caratteri essenziali dell'infortunio indennizzabile devono sempre coesistere e si possono così sintetizzare: fortuito, sta ad indicare il carattere accidentale dell'evento; violento, esprime il modo repentino di manifestarsi sull'organismo; esterno, deve provenire dal mondo esterno all'organismo umano.

INIZIO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA (DECORRENZA DELLA GARANZIA)

Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace.

INTERMEDIARIO

Vedi alla voce Scania Finance Italy S.p.A.

INVALIDITA' PERMANENTE

Nelle assicurazioni infortuni e malattia, perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa. Nelle assicurazioni della responsabilità civile, perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità del terzo danneggiato di svolgere la propria attività lavorativa (cui può eventualmente consequire una perdita di reddito) nonché dell'integrità psicofisica, a prescindere dai suoi effetti sulla capacità di produrre reddito (cui consegue, in ogni caso, un danno biologico).

ISTITUTO DI CURA



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia 20139 Milano, via B. Quaranta, 45 - telefono +39 02 8975691, fax +39 02 89756920

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15 n. UID: ATU 36848408, iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

mod. Don.IT 388 - ed. 11/2016 Pagina 12 di16



Ogni ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati dalle competenti Autorità e in base ai requisiti di legge, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera; non si considerano istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno;

IVASS

Il 1° gennaio 2013 l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.

L'istituzione dell'IVASS, ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, mira ad assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza assicurativa attraverso un più stretto collegamento con quella bancaria.

LDW

Dispositivo che, prevedendo l'avviso del cambio di corsia aiuta il conducente a mantenersi entro i limiti della carreggiata anche nelle corsie più strette sulle autostrade.

MASSIMALE

Somma massima liquidabile dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno nelle assicurazioni del patrimonio o di spese. Il massimale si applica, in particolare, nelle assicurazioni della responsabilità civile in quanto per esse, non essendo di regola possibile riferire il danno ad un bene determinato, non esiste un Valore assicurabile.

NOTA INFORMATIVA

Documento che l'assicuratore deve consegnare al Contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione, in conformità alle prescrizioni del Regolamento Isvap n. 35 del 2010.

PACCHETTO ANALISI

Abbonamento al Portale Italscania S.p.a. che, tramite l'interfaccia Scania Communicator 200, consente il monitoraggio delle prestazioni dei veicoli, lo stile di guida degli autisti e le eventuali anomalie tecniche.

PACCHETTO CONTROLLO

Oltre ai servizi del Pacchetto Analisi di cui alla relativa definizione, consente la localizzazione satellitare dei veicoli e le rotte percorse dai medesimi.

PARTI

Denominazione utilizzata collettivamente per indicare il Contraente e la Società.

PERIODO ASSICURATIVO

Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il Premio corrispondente.

PERITO

In genere, libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un Sinistro. I periti sono iscritti in un apposito Ruolo tenuto dalla CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.

PIATTAFORMA GESTIONE SINISTRI SCANIA

Struttura organizzativa di supporto dedicata alla gestione dei sinistri.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

Documento comprovante l'esistenza ed il contenuto di un Contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall'assicuratore e consegnata al Contraente.

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia 20139 Milano, via B. Quaranta, 45 - telefono +39 02 8975691, fax +39 02 89756920

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15 n. UID: ATU 36848408, iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

mod. Don.IT 388 - ed. 11/2016 Pagina 13 di16



PREMIO

Il premio rappresenta il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Il premio, sia esso unico o periodico, può essere rateizzato (o frazionato). Il premio versato dal Contraente si compone di diversi elementi: il premio puro, i caricamenti, le imposte. Sommando i primi due elementi si ottiene il premio di tariffa, mentre se si aggiungono anche le imposte si ottiene il premio lordo.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal Contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni; nell'assicurazione obbligatoria rc auto il diritto del Terzo danneggiato si prescrive nel termine di due anni.

PROGRAMMA DI TRAINING SCANIA

Il programma di training per autisti Scania è un servizio personalizzato che varia a seconda della tipologia di veicoli e della tipologia di business.

QUIETANZA

Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L'assicuratore rilascia quietanza del pagamento del Premio da parte del Contraente; l'Assicurato o il Terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell'Indennizzo da parte dell'assicuratore

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni contro i danni, regola tipica delle assicurazioni di cose. Essa si applica nei casi di sottoassicurazione, ossia quando il valore delle cose assicurate risulta, al momento del Sinistro, superiore a quello dichiarato in polizza: in questi casi, l'Indennizzo spettante all'Assicurato non corrisponde all'intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore della cosa al momento del Sinistro.

RISCHI ESCLUSI

Sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall'assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del Contratto di assicurazione. Le esclusioni possono dipendere da circostanze diverse, riguardanti la causa dell'evento dannoso (ad esempio, nell'assicurazione incendio, l'esclusione dell'incendio provocato da atti di guerra), il tipo di danno che ne è derivato (ad esempio, nell'assicurazione incendio, i danni di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici), il tempo od il luogo in cui il sinistro si è verificato, ecc..

RISCHIO

Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose (nelle assicurazioni contro i danni) o attinente alla vita umana (nelle assicurazioni sulla vita). Il rischio è l'elemento fondamentale del Contratto di assicurazione: è al suo verificarsi che si ricollega l'impegno dell'assicuratore di corrispondere la propria prestazione.

SCANIA COMMUNICATOR 200

Unità di registrazione e comunicazione che è possibile montare a bordo dei vostri veicoli (Communicator 200).

SCANIA FINANCE ITALY S.P.A.

Scania Finance Italy S.p.A. è una società d'intermediazione finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107, D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 e nella sezione "D" del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, D. Lgs. 7.9.2005, n. 209 con numero di iscrizione D000229517.

SFI



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia 20139 Milano, via B. Quaranta, 45 - telefono +39 02 8975691, fax +39 02 89756920

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15 n. UID: ATU 36848408, iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

mod. Don.IT 388 - ed. 11/2016 Pagina 14 di16



Vedi alla voce Scania Finance Italy S.p.A.

SINISTRO

Il verificarsi del Rischio per il quale è prestata la garanzia (ad esempio, in una polizza contro gli incendi, il sinistro è rappresentato dall'incendio che colpisce la cosa assicurata).

SOCIETA' (IMPRESA DI ASSICURAZIONE)

La società Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group con sede in 1010 Vienna, Schottenring 15 e sede secondaria in Milano, Via Bernardo Quaranta, 45, 20129 Milano.

SOPRASSICURAZIONE

Si verifica Soprassicurazione quando il valore delle cose assicurate (valore assicurato), dichiarato in Polizza, risulta superiore al valore effettivo delle medesime (valore assicurabile).

Se la Soprassicurazione è la conseguenza di un comportamento intenzionale (dolo) dell'Assicurato, il contratto di assicurazione è nullo; se invece non vi è stato dolo, il contratto è valido ma ha effetto solo fino al valore reale della cosa assicurata.

SOTTOASSICURAZIONE (O ASSICURAZIONE PARZIALE)

Si verifica sottoassicurazione quando il valore delle cose assicurate (valore assicurato), dichiarato in Polizza, risulta inferiore al valore effettivo delle medesime (valore assicurabile).

Nel caso di sottoassicurazione, se si verifica un Sinistro, trova applicazione la cosiddetta regola proporzionale, a meno che non sia stato diversamente convenuto dalle parti (come ad esempio nel caso di Assicurazione a primo rischio assoluto).

SURROGA

Nelle assicurazioni contro i danni, per surrogazione dell'assicuratore si intende il diritto dell'assicuratore che ha corrisposto l'indennizzo, di sostituirsi all'assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno sia conseguenza diretta di illecito compiuto dal terzo danneggiato. Nelle assicurazioni contro i danni alla persona, l'assicuratore può rinunciare per contratto alla surrogazione, lasciando così impregiudicati i diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile.

TERZO DANNEGGIATO

Nelle assicurazioni della responsabilità civile, è la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei limiti del massimale, viene garantito dall'assicuratore.

TRASPORTATO

la persona fisica che si trova a bordo del veicolo.

VALORE A NUOVO

Espressione con la quale vengono indicate quelle particolari coperture assicurative che consentono di garantire un Indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del Sinistro, ma anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa. L'assicurazione del "valore a nuovo", tipica dei contratti di assicurazione incendio (in cui prende il nome di "costo di ricostruzione"), costituisce pertanto una assicurazione di spese.

VALORE ASSICURABILE

Rappresenta la misura dell'interesse esposto ad un rischio: ad esempio, il valore dell'autoveicolo assicurato contro il furto. Il valore assicurabile deve coincidere, di regola, con il Valore assicurato (v. l'eccezione dell'assicurazione a primo rischio), ma nella realtà ciò può non accadere. Il valore assicurabile, infatti, può risultare superiore a quello assicurato (ad esempio, un'abitazione che vale € 200.000,00 viene assicurata solo per € 150.000,00), nel qual caso si verifica il fenomeno della Sottoassicurazione (o assicurazione parziale) che, in sede di valutazione del Danno, comporta l'applicazione della cosiddetta Regola proporzionale. Se invece il valore assicurabile risulta inferiore a

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia 20139 Milano, via B. Quaranta, 45 - telefono +39 02 8975691, fax +39 02 89756920

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210



quello assicurato (ad esempio, un'abitazione che vale € 200.000,00 viene assicurata per € 250.000,00), si verifica il fenomeno della Soprassicurazione.

VALORE ASSICURATO

Rappresenta la misura dell'interesse sottoposto ad assicurazione: ad esempio, la somma assicurata per il proprio autoveicolo contro il rischio di furto. Il valore assicurato può non coincidere con il valore assicurabile, dando così vita ai fenomeni della Sottoassicurazione (o assicurazione parziale) o della Soprassicurazione.

VEICOLO/VEICOLI:

Si intendono i veicoli industriali, veicoli commerciali, autobus turistici, rimorchi, semirimorchi e allestimenti afferenti le precedenti categorie, immatricolati in leasing da parte di clienti di SFI in Italia, che abbiano in essere con quest'ultima un contratto di locazione finanziaria, nuovi od usati, in quest'ultimo caso con data di prima immatricolazione anteriore di non oltre 84 mesi dalla data di stipula del contratto, eccetto i veicoli a marchio SCANIA, per i quali è prevista l'estensione a 96 mesi con un valore di acquisto, come risultante dalla fattura del fornitore, non superiore a € 250.000,00, elevato a € 300.000,00 per gli autobus turistici;

Sono da intendersi nuovi quei veicoli la cui prima immatricolazione al pubblico registro automobilistico sia avvenuta entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Generale

G. Brandstätter Managing Director F. Mandelli Head of Underwriting



Polizza Full Kasko Scania Convenzione Leasing Scania Finance Italy S.p.A.



INDICE

SEZI	ONE A – GARANZIA CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)	3
1.	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	3
2.	INTERESSE ASSICURATO	3
3.	COPERTURE AGGIUNTIVE	3
4.	FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	5
5.	RIPARAZIONE DEL VEICOLO SENZA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSICURATORE	6
6.	DIRITTO DI SURROGA DELLA SOCIETÀ ASSICURATRICE	6
7.	SOMME ASSICURATE	6
8.	INDENNIZZO	6
9.	CLAUSOLA DI VINCOLO	7
SEZI	ONE B: INFORTUNI DEL CONDUCENTE (garanzia opzionale a pagamento)	8
1.	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	8
2.	FRANCHIGIE	8
3.	ALIENAZIONE CON E SENZA SOSTITUZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO	8
SEZI	ONE C – Condizioni particolari comuni alle Sezioni A e B	9
1.	DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE	9
2.	ESTENSIONE TERRITORIALE	9
3.	DURATA DELLA COPERTURA E RECESSO	9
4.	RECESSO DI DONAU IN CASO DI SINISTRO	10
5.	PREMIO	10
6.	SINISTRI	12
INFO	RMATIVA AL CONTRAENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13



SEZIONE A – GARANZIA CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)

La garanzia assicurativa Corpi Veicoli Terrestri (da ora anche "CVT") è disciplinata dalle Condizioni AKKB – (Allegato 1), ove non espressamente derogate e/o integrate dalle seguenti Condizioni Particolari CVT e dalle Condizioni Particolari di cui alla Sezione C, predisposte da DONAU per la distribuzione di polizze assicurative Corpi Veicoli Terrestri e Infortuni del Conducente standardizzate a Contraenti che siano utilizzatori dei beni concessi in leasing da "SFI".

CONDIZIONI PARTICOLARI CVT

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Vengono offerte coperture assicurative standardizzate Corpi Veicoli Terrestri per assicurare veicoli industriali, veicoli commerciali, autobus turistici, rimorchi, semirimorchi e allestimenti afferenti le precedenti categorie, immatricolati in leasing da parte di clienti di SFI in Italia, che abbiano in essere con quest'ultima un contratto di locazione finanziaria, nuovi od usati, in quest'ultimo caso con data di prima immatricolazione anteriore di non oltre 84 mesi dalla data di stipula del contratto di leasing, eccetto i veicoli a marchio SCANIA, per i quali è prevista l'estensione a 96 mesi, con un valore di acquisto, come risultante dalla fattura del fornitore, non superiore a € 250.000,00, elevato a € 300.000,00 per gli autobus turistici.

2. INTERESSE ASSICURATO

SFI, in qualità di proprietaria dei beni concessi in leasing, sarà vincolataria di polizza e sarà titolare dei diritti espressamente attribuiti nelle condizioni di assicurazione.

3. COPERTURE AGGIUNTIVE

3.1 Estensioni Kasko

Ad integrazione delle Condizioni AKKB e fatta salva l'applicazione delle franchigie di cui al successivo art. 4, la garanzia Kasko opera anche in relazione i seguenti rischi:

3.1.1 Trasporti marittimi

Per la durata dei <u>trasporti marittimi</u>, nei limiti territoriali di cui all'art. 1 delle Condizioni Particolari di cui alla SEZIONE C, sono coperti i danni derivanti da:

- (i) affondamento della nave o del traghetto;
- (ii) allagamento della nave o del traghetto;
- (iii) abbandono della nave come regolato dal diritto internazionale della navigazione;
- (iv) contributi di avaria generale come regolata dal diritto della navigazione internazionale o applicabile e/o dal diritto dei trasporti. In caso di avaria generale, l'assicuratore fornirà eventuali inclusioni o garanzie richieste dalla compagnia di navigazione o dal vettore incaricato.

3.1.2 Danni a veicoli articolati o scivolamento del carico

Sono coperti i seguenti danni derivanti da frenata e causati dall'utilizzo del mezzo nel caso di veicoli articolati:

- deformazione della motrice a seguito del ribaltamento del rimorchio e deformazioni riportate durante il procedimento di scarico del cassone basculante e/o carico/scarico con gru incorporata;
- (ii) danno al veicolo assicurato ed ai suoi accessori a seguito della traslazione del carico



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia 20139 Milano, via B. Quaranta, 45 - telefono +39 02 8975691, fax +39 02 89756920 E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

mod. Don.IT 388 - ed. 11/2016 Pagina 3 di 13



e della sovrastruttura (container);

(iii) danno causato alla motrice da sbandamento ed intraversamento del rimorchio.

3.1.3 Carico e scarico merci con mezzi meccanici

Sono coperti i danni che si dovessero verificare durante le operazioni di carico e scarico, effettuate con l'utilizzo dei mezzi meccanici.

3.2 Garanzie ulteriori

Ad integrazione delle Condizioni AKKB e ferme le franchigie e/o gli scoperti di cui al successivo art. 4, sono previste, inoltre, le seguenti garanzie:

3.2.1 <u>Traslazione della garanzia</u>

Nel caso di danno parziale, ferme le franchigie e gli scoperti di cui all'art. 4, **Donau** acconsente alla traslazione temporanea della garanzia Corpi Veicoli Terrestri sull'eventuale veicolo sostitutivo utilizzato dal Contraente, i cui estremi (marca, modello, n. di telaio e targa, documentazione fotografica) andranno preventivamente comunicati per iscritto a Donau medesima, fermi i limiti assuntivi di cui all'art. 1 delle presenti Condizioni particolari CVT. E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 1910 del c.c.

3.2.2 Garanzia Convoglio (garanzia opzionale)

Con il limite massimo di indennizzo di € 20.000,00, ed avuto riguardo al loro valore commerciale al momento del sinistro, saranno liquidati anche i danni subiti da semirimorchi e rimorchi che si trovino agganciati al trattore o alla motrice assicurata.

3.2.3 Spese di salvataggio e di soccorso

- (i) In caso di perdita totale, in deroga alle condizioni AKKB, le spese di salvataggio e di soccorso fino a Euro 2.500,00 sono coperte senza premio addizionale. Tale limite viene elevato ad € 7.500,00, qualora il Contraente di rivolga a Scania Assistance, tel.: +39 (0)461 996222;
- (ii) In caso di danno parziale, i costi necessari per il soccorso ed il trasporto del veicolo fino alla più vicina officina autorizzata in grado procedere alla riparazione, sono coperti fino ad € 2.500,00 in deroga alle Condizioni AKKB. Tale limite viene elevato ad € 7.500,00, qualora il Contraente di rivolga a Scania Assistance, tel.: +39 (0)461 996222;
- (iii) Solo in casi eccezionali, previo accordo con Donau, sarà possibile provvedere al trasporto del veicolo fino in Italia.
- (iv) Vengono considerate spese di salvataggio anche i costi di trasporto dall'estero (costi di rimpatrio) sostenuti al fine di ridurre il danno, con un limite, in deroga alle Condizioni AKKB di € 2.500,00, elevato ad € 7.500,00, qualora il Contraente di rivolga a Scania Assistance, tel.: +39 (0)461 996222; Le sole operazioni di rimpatrio possono essere eseguite anche dall'utilizzatore con veicoli propri.

3.3 Garanzia Cristalli (garanzia opzionale)

In deroga alle Condizioni AKKB e fermi restando i limiti e le franchigie di cui all'art. 4, è prevista come opzionale la garanzia Cristalli, a mente della quale sono coperti i danni da rottura e scheggiatura dei cristalli, senza tenere conto della loro causa, al parabrezza (vetro frontale), ai vetri laterali ed al lunotto, oltre che al tettuccio panoramico in vetro.



4. FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

4.1 Garanzie Incendio o Esplosione, Furto, Rapina, Eventi Naturali e Atti Vandalici

- 4.1.1 Le garanzie Incendio o Esplosione, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Atti Vandalici prevedono l'applicazione di una scoperto per ogni danno, con un importo minimo del danno a carico del Contraente, che verrà calcolato per ogni singolo sinistro nella misura indicata in polizza.
- 4.1.2 Si precisa che l'estensione della garanzia Incendio ai danni diretti e materiali provocati a terzi e a cose di terzi dall'Incendio del Veicolo assicurato di cui all'art.
 1.1.3 delle Condizioni AKKB, operante esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile Auto verso terzi, stipulata ai sensi di vigenti disposizioni, è prestata con il limite di risarcimento di € 150.000,00.

4.2 Coperture Kasko ed Estensioni Kasko

Le garanzie Kasko ed Estensioni Kasko prevedono l'applicazione di una franchigia per ogni danno, che verrà calcolata per ogni singolo sinistro nella misura indicata in Polizza.

4.3 Coperture Convoglio e Cristalli

Le garanzie opzionali Convoglio e Cristalli vengono prestate nei limiti di indennizzo e rispettivamente con lo scoperto e la franchigia indicati in Polizza. Avuto riguardo alla garanzia opzionale Cristalli, la franchigia non troverà applicazione nel caso in cui la riparazione o la sostituzione avvenga presso un'Officina Autorizzata Scania.

4.4 Traslazione della garanzia

La presente garanzia prevede l'applicazione delle franchigie e degli scoperti per ogni sinistro indicati nella Polizza afferente il Veicolo, in relazione al quale si è verificato il danno parziale che ha dato luogo all'assegnazione dell'eventuale Veicolo sostitutivo.

4.5 Raddoppio delle franchigie e degli scoperti

- 4.5.1 Fatta eccezione per le garanzie opzionali a pagamento Convoglio e Cristalli, a seguito del verificarsi di un sinistro dal quale derivi un danno parziale al veicolo superiore ad € 5.000,00, le franchigie e gli scoperti, ivi compresi i relativi minimi a carico del Contraente, indicati in Polizza verranno applicati in misura doppia per i sinistri che si dovessero verificare nelle annualità successive.
- 4.5.2 Il raddoppio delle franchigie e degli scoperti di cui all'art. 4.5.1 che precede troverà applicazione solo a seguito del verificarsi del primo sinistro dal quale derivi un danno parziale al Veicolo superiore ad € 5.000.00.
- 4.5.3 Resta, in ogni caso, ferma la facoltà di Donau di recesso in caso di sinistro, nei modi e nei termini di cui all'art. 4 delle Condizioni Particolari di cui alla SEZIONE C.

4.6 Applicazione delle franchigie sugli allestimenti

Si precisa che qualora in relazione ad una medesima motrice comprensiva di allestimento, in ragione della stipula di due differenti contratti di leasing con Scania Finance Italy S.p.A., dovessero essere emesse due differenti polizze di assicurazione da parte dell'Impresa, l'applicazione delle franchigie, degli scoperti ed i limiti di indennizzo di cui al presente articolo 4, troverà applicazione una sola volta, considerandosi la motrice ed il relativo allestimento come un unico veicolo assicurato.

mod. Don.IT 388 - ed. 11/2016



5. RIPARAZIONE DEL VEICOLO SENZA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSICURATORE

In deroga all'art. 5.4.2.2 delle Condizioni AKKB, **nel caso in cui l'ammontare del danno sia inferiore ad € 15.000,00 (Euro quindicimila/00)** ed in caso di sinistro rientrante nella garanzia opzionale Cristalli di cui all'art. 3.3, sarà possibile procedere alla riparazione immediatamente dopo il sinistro anche senza perizia, <u>a condizione di aver ottenuto l'autorizzazione scritta della Piattaforma Gestione Sinistri Scania</u>, che siano state effettuate delle fotografie del danno e vengano conservate le parti di veicolo danneggiate, il tutto a disposizione dell'assicuratore a sua semplice richiesta.

6. DIRITTO DI SURROGA DELLA SOCIETÀ ASSICURATRICE

In deroga a quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni AKKB, **Donau** ha facoltà di esercitare il diritto di **surrogazione ex art. 1916 del c.c** per le cifre erogate a titolo di indennizzo nel caso di **danni**:

- ✓ causati o agevolati dal comportamento doloso dei dipendenti e/o familiari e/o
 collaboratori del Contraente e dalle persone incaricate dal Contraente alla guida del
 mezzo, della riparazioni e/o della custodia del mezzo, nonché dalle persone trasportate;
- ✓ arrecati al Veicolo assicurato dall'autista in caso di comportamento illegale di guida, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti oppure di sanzioni amministrative ed accessorie comminate in base agli art. 186 e/o 187 del Nuovo codice della Strada (D.lgs. n. 285/92) e sue successive modifiche ed integrazioni.

7. SOMME ASSICURATE

Ai fini del calcolo del premio, il valore assicurato del veicolo corrisponde al prezzo di vendita risultante dalla fattura del fornitore, al netto dell'IVA.

8. INDENNIZZO

8.1 In caso di danno totale

L'indennizzo verrà calcolato in base all'art. 2 delle Condizioni AKKB.

8.2 In caso di danno parziale

In deroga all'art. 2 delle Condizioni AKKB, le riparazioni devono essere effettuate presso le officine e le carrozzerie della rete autorizzata Scania o, nel caso di beni non prodotti da Scania, del produttore, convenzionate con la Piattaforma Gestione Sinistri Scania (da ora anche la "Piattaforma"). Qualora ciò non fosse possibile, l'officina e/o la carrozzeria dovrà essere individuata in base ad un accordo tra il Contraente, la Piattaforma e l'Impresa.

In ogni caso, l'acquisto dei ricambi originali necessari per le riparazioni, che dovrà essere comprovato mediante la produzione della relativa fattura, dovrà avvenire presso un soggetto facente parte della rete autorizzata Scania o, nel caso di beni non prodotti da Scania, del produttore, convenzionato con la Piattaforma.

8.2.1 Nel caso di riparazioni effettuate <u>secondo quanto previsto dal punto 8.2 che precede, le franchigie indicate in Polizza saranno ridotte nella misura del 50 %.</u>

Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 2.2 delle condizioni AKKB, non sarà prevista l'applicazione del degrado, per i ricambi originali Scania o, nel caso di beni non prodotti da Scania, del produttore, convenzionate con la Piattaforma Gestione Sinistri Scania e e solo con comprovato rapporto causa/effetto, con l'esclusione di teloni, batterie, pneumatici, scritte pubblicitarie e

AGENCIA

BELLE ENTRATE

UFFICIO

DI MILANO Z

O MILANO

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia 20139 Milano, via B. Quaranta, 45 - telefono +39 02 8975691, fax +39 02 89756920 E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it,

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

mod. Don.IT 388 - ed. 11/2016 Pagina 6 di 13



decorazioni aggiuntive, e nel caso di furto parziale, fari e fanaleria in genere, rivestimenti di paraurti, parafanghi e minigonne; a questi elementi si applicherà il degrado a partire dal primo anno.

- 8.2.2 Per le riparazioni effettuate <u>al di fuori</u> delle officine e/o delle carrozzerie indicate all'art. 8.2 che precede, vale la seguente regola:
 - (i) per la mano d'opera viene fissata una tariffa oraria di € 30,00;
 - (ii) per quanto attiene ai ricambi, Donau risarcisce i costi delle parti di ricambio che verranno acquistate presso un soggetto facente parte della rete autorizzata Scania o, nel caso di beni non prodotti da Scania, del produttore, convenzionato con la Piattaforma. Anche in tal caso, l'acquisto dovrà essere comprovato mediante la produzione della relativa fattura.

Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 2.2 delle condizioni AKKB, sarà prevista l'applicazione del degrado a partire dal primo anno su teloni, batterie, pneumatici, scritte pubblicitarie e decorazioni aggiuntive, e nel caso di furto parziale, fari e fanaleria in genere, rivestimenti di paraurti, parafanghi e minigonne.

- 8.2.3 L'elenco delle officine e/o delle carrozzerie della rete autorizzata Scania o del produttore, nel caso di beni non prodotti da Scania, convenzionate con la Piattaforma è disponibile presso Donau. In ogni caso, all'atto della denuncia di un sinistro, la Piattaforma renderà noto al Contraente l'elenco delle carrozzerie o autofficine convenzionate più vicine al luogo del sinistro.
- 8.2.4 Sia in caso di danno totale, che in caso danno parziale, l'indennizzo verrà corrisposto al netto dell'I.V.A.
- 8.2.5 Resta ferma l'applicazione dell'art. 2.2.2 delle Condizioni AKKB.

9. CLAUSOLA DI VINCOLO

- **9.1** L'Impresa si obbliga nei confronti del vincolatario di polizza Scania Finance Italy S.p.A. per tutta la durata del vincolo, pari alla durata del leasing di riferimento:
 - a) a non consentire alcuna modifica delle garanzie prestate se non con il consenso di Scania Finance Italy S.p.A.;
 - b) a comunicare a Scania Finance Italy S.p.A. ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
 - c) a comunicare, all'ente o società vincolataria con lettera raccomandata A.R., qualsiasi ritardo nel pagamento del premio o rata di premio, nonché l'eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.
- 9.2 Resta inteso che, in caso di Incendio o Esplosione, Furto, Eventi Naturali, Atti Vandalici e Kasko l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art.
 1891 2° comma c.c., corrisposto all'ente o società vincolataria, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.



SEZIONE B: INFORTUNI DEL CONDUCENTE (garanzia opzionale a pagamento)

La garanzia assicurativa Infortuni del Conducente è disciplinata dalle Condizioni Generali Danubio (Allegato 2), ove non derogate dalle seguenti Condizioni Particolari Infortuni Conducente e dalle Condizioni Particolari di cui alla Sezione C, predisposte da DONAU per la distribuzione di polizze assicurative Auto Rischi Diversi standardizzate a Contraenti che siano utilizzatori dei beni concessi in leasing da "SFI".

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1.1 Oggetto

Vengono offerte coperture assicurative standardizzate Infortuni del Conducente per assicurare persone aventi età inferiore ai 75 anni che al momento del sinistro si trovino, in qualità di conducenti, purché muniti della prescritta abilitazione, a bordo di veicoli industriali, veicoli commerciali, autobus turistici, rimorchi, semirimorchi e allestimenti afferenti le precedenti categorie, immatricolati in leasing da parte di clienti di SFI in Italia, che abbiano in essere con quest'ultima un contratto di locazione finanziaria, nuovi od usati.

1.2 Delimitazione della garanzia

- 1.2.1 In deroga a quanto previsto dall'art. 1 delle Condizioni Generali Danubio non è considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che, per conseguenza diretta ed esclusiva, abbia determinato l'Inabilità Temporanea.
- 1.2.2 In deroga a quanto previsto dall'art. 2 delle Condizioni Generali Danubio Infortuni del Conducente, non è operante <u>ed è pertanto espressamente esclusa la garanzia infortuni dei trasportati che a qualsiasi titolo si trovino a bordo del veicolo assicurato.</u>

2. FRANCHIGIE

2.1 La Copertura Infortuni del Conducente è prestata nei limiti delle somme assicurate ed al netto delle franchigie per ogni sinistro indicate in Polizza.

3. ALIENAZIONE CON E SENZA SOSTITUZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO

In deroga alle Condizioni Generali Danubio, non trova applicazione l'art. 14 delle medesime, rubricato "Alienazione con e senza sostituzione dell'autovettura assicurata", essendo la fattispecie regolata dall'art. 21 delle Condizioni AKKB.

mod. Don.IT 388 - ed. 11/2016



SEZIONE C – Condizioni particolari comuni alle Sezioni A e B

Condizioni particolari comuni alla SEZIONE A – (Corpi Veicoli Terrestri) e sezione B (Infortuni del Conducente) predisposte da **DONAU** per la distribuzione di polizze assicurative Corpi Veicoli Terrestri standardizzate a Contraenti che siano utilizzatori dei beni concessi in leasing da **SFI**.

1. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente è obbligato a rispondere a tutte le richieste scritte di informazioni in merito al rischio avanzate dall'assicuratore e comunque ad illustrare e dichiarare tutte le circostanze rilevanti per l'assunzione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato Indennizzo del danno o un Indennizzo ridotto, sia il recesso o l'annullamento del Contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2. ESTENSIONE TERRITORIALE

In deroga all'art. 11 delle Condizioni AKKB e dell'art. 6 delle Condizioni Generali Danubio, La copertura assicurativa è valida in Europa, intesa in senso geografico ad eccezione della Russia, della Bielorussia e dell'Ucraina.

3. DURATA DELLA COPERTURA E RECESSO

3.1 Inizio e termine della copertura

In deroga all'art. 10 delle Condizioni AKKB ed all'art. 20 delle Condizioni Generali Danubio, l'assicurazione decorre dalle ore 00.00 della data riportata sul verbale di consegna del Veicolo concesso in leasing, che verrà indicata nel documento di Polizza e terminano alla data in cui è previsto il riscatto del Veicolo, come indicata nel contratto di leasing di riferimento e comunque nel caso del venir meno, per qualsiasi causa e/o motivo di quest'ultimo e/o dell'interesse assicurato. E' escluso il trasferimento dell'assicurazione al nuovo proprietario / compratore.

Alla scadenza non troverà applicazione il periodo di tolleranza di cui all'art. 1901, Il comma, del c.c.

3.2 A fronte della durata poliennale dell'assicurazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1899, I comma, del Codice Civile, per ogni tipologia di veicolo e franchigia applicabile, rispetto alla copertura annuale offerta da Donau, tramite Scania Finance Italy S.p.A., troveranno applicazione gli sconti di cui alla tabella di seguito riportata:

	Franchigia		
	€ 1.500,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00
Veicoli Nuovi	5,0%	6,1%	5,8%
Rimorchi Nuovi	3,3%	5,0%	7,3%
Veicoli Usati	-	7,0%	-
Rimorchi Usati	-	7,0%	-

A fronte della suddetta riduzione di premio, il Contraente non potrà esercitare la facoltà di recesso dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale, trascorsi i quali il Contraente medesimo avrà facoltà di recedere dall'Assicurazione, senza oneri, con

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia 20139 Milano, via B. Quaranta, 45 - telefono +39 02 8975691, fax +39 02 89756920

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15 n. UID: ATU 36848408, iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

mod. Don.IT 388 - ed. 11/2016 Pagina 9 di 13



preavviso di sessanta giorni, mediante invio all'Impresa di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

4. RECESSO DI DONAU IN CASO DI SINISTRO

- 4.1 In deroga a quanto previsto dall'art. 8 delle Condizioni AKKB ed all'art. 16 delle Condizioni Generali Danubio, Donau avrà facoltà di recedere dall'Assicurazione, con comunicazione da inviare per iscritto al Contraente, entro trenta giorni dal ricevimento da parte della Piattaforma Gestione Sinistri dell'avviso di sinistro inoltrato dallo stesso Contraente.
- 4.2 E' espressamente riconosciuta a Donau, nei casi sopra indicati, la facoltà di recedere contestualmente da tutti o da alcuni dei contratti in essere con il medesimo Contraente e stipulati sulla base delle garanzie di cui al presente Fascicolo Informativo.
- 4.3 Qualora Donau non ritenesse di esercitare il diritto di recesso, troverà, in ogni caso, applicazione quanto previsto dall'art. 4.5 di cui alla SEZIONE A.

5. PREMIO

5.1 Pagamento del premio

Il premio annuo lordo, come indicato nel frontespizio di polizza, verrà corrisposto dal Contraente all'Intermediario contestualmente ai canoni di leasing, sulla base della periodicità ivi prevista e con le medesime scadenze e modalità, senza alcun onere aggiuntivo per il Contraente medesimo. A seguito della cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 3.1. che precede, l'Impresa, in deroga a quanto previsto dall'art. 1896 del Codice Civile, rinunzierà a richiedere al Contraente le successive rate di premio dell'annualità in corso, fatta salva l'eventualità in cui dovesse essersi verificato un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, nel qual caso, l'Impresa provvederà ad addebitare l'intera annualità in corso al Contraente.

- 5.2 <u>Calcolo del premio garanzie Incendio o Esplosione, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Kasko ed Estensioni Kasko</u>
 - 5.2.1 La quota di premio annuo lordo relativo alle garanzie Incendio o Esplosione, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Kasko ed Estensioni Kasko viene determinata:
 - ✓ applicando al premio base, calcolato in funzione della tariffa, la variazione in percentuale risultante dalla somma algebrica degli abbattimenti e degli aumenti di cui alla Tabella 1 ("Fattori di rischio") presenti nel caso concreto

e successivamente, sul premio così ottenuto,

√ applicando la variazione in percentuale risultante dalla somma algebrica degli abbattimenti di cui alla Tabella 2 ("Opzioni di sicurezza") presenti nel caso concreto.

mod. Don.IT 388 - ed. 11/2016



Tabella 1: Fattori di rischio

1.	Presenza Antifurto Satellitare	- 10 %
2.	2. Attività di trasporto in conto proprio (escluso il settore costruzioni)	
	 Trasporto di merci pericolose, secondo la classificazione internazionale ADR.: liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili); gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.); materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.) ed è escluso il trasporto di sostanze radioattive; 	+ 20 %
4.	Motrici con allestimento isotermico, secondo la classificazione ATP	+ 10 %
5.	5. Rimorchi con allestimento isotermico, secondo la classificazione ATP	
6. Esercizio impresa di trasporti conto proprio o terzi neocostituita o costituita da meno di 3 anni al momento della stipula della polizza.		+ 10 %

Tabella 2: Opzioni di sicurezza

1. Presenza sul veicolo del dispositivo Scania C200 con abbonamento al Pacchetto Analisi o al Pacchetto Controllo	
2. Adesione ad un programma di manutenzione Scania oppure ad un programma di manutenzione con estensione della garanzia, per la durata del contratto di leasing	
3. Adesione al Driver Training Scania	- 5%
4. Presenza sul veicolo finanziato di due tra i dispositivi di sicurezza ACC/LDW/ESP	- 5%

5.2.2 Il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto a Donau e/o all'Intermediario ogni variazione di uno o più degli elementi di cui alla Tabella n. 1 ("Fattori di rischio") e/o alla Tabella n. 2 ("Opzioni di Sicurezza").

A decorrere dall'annualità successiva a quella in cui il Contraente abbia proceduto alla comunicazione di cui sopra, il premio annuale verrà ricalcolato. In deroga all'art. 1897 del Codice Civile, Donau rinuncia al diritto di recesso ivi previsto.

- 5.2.3 In deroga a quanto previsto dall'art. 1 delle presenti Condizioni Particolari, nonché da quanto previsto dall'art. 5 delle Condizioni Generali AKKB, le dichiarazioni inesatte e/o incomplete da parte del Contraente in merito ad una o più delle circostanze di cui ai punti:
 - √ 1, 2, 3 e 4 della Tabella n. 2 ("Opzioni di sicurezza"),

rese senza dolo all'atto della stipula dell'Assicurazione o durante il corso della stessa, dalle quali derivi un aggravamento del rischio, non comportano decadenze del diritto al risarcimento dei danni il quale verrà, tuttavia, ridotto in misura proporzionale alla percentuale di riduzione del premio, della quale il Contraente ha indebitamente beneficiato in forza delle medesime.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia 20139 Milano, via B. Quaranta, 45 - telefono +39 02 8975691, fax +39 02 89756920

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210



Resta, in ogni caso, fermo il diritto di Donau al premio per l'eventuale maggior rischio corso.

Donau non potrà altresì esercitare il proprio diritto di recesso, in deroga al disposto degli artt. 1893 e 1898 del Codice Civile.

5.3 Riduzione del premio

Per i soli Veicoli nuovi, il premio annuale lordo (con esclusione della quota relativa alle garanzie opzionali) verrà abbattuto del 50% con decorrenza dalla prima rata periodica di polizza successiva al completamento della terza annualità, a partire dalla data di effetto del contratto.

6. SINISTRI

6.1 Denuncia del sinistro

- 6.1.1 In deroga all'art. 4 delle Condizioni AKKB ed all'art. 15 delle Condizioni Generali Danubio, i sinistri che rientrano nella coperture assicurative di cui alle SEZIONI A e B che precedono dovranno essere segnalati telefonicamente ed immediatamente entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data dell'evento dal Contraente/utilizzatore a Scania Assistance (24h su 24h) al n. +39 (0)461 996222, e in orari d'ufficio alla Piattaforma Gestione Sinistri Scania numero +39 (0) 2 58116301, nonché denunciati per iscritto entro 3 (tre) giorni dalla data dell'evento a Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia a mezzo lettera raccomandata (anticipata via fax al n. +39 (0) 2 58116409) presso la predetta Piattaforma Gestione Sinistri Scania, Via E. Lombardini n. 13, 20143 Milano.
- 1.1.2 Ogni denuncia di sinistro e comunque ogni comunicazione inerente al sinistro inviata in forma diversa da quanto sopra dovrà ritenersi come mai inviata, agli effetti di cui agli artt. 1913-1915 c.c., con conseguente obbligo del Contraente di risarcimento dell'eventuale danno subito da SFI, in relazione al mancato incasso dell'indennizzo assicurativo.
- 1.1.3 Fermo quanto previsto agli artt. 1 e 5 delle Condizioni AKKB, i danni per Furto, Furto con scasso, rapina, appropriazione indebita (o malversazione), Incendio, Esplosione o causati da animali selvatici devono essere denunciati alle Autorità di Polizia.
- 1.1.4 In caso di sinistri con coinvolgimento di terzi dovranno essere indicate dal Contraente tutte le generalità ed i dati per l'identificazione dei veicoli terzi e dei rispettivi conducenti e/o proprietari e/o possessori.
- 1.1.5 Avuto riguardo alla garanzia Infortuni del Conducente, a seguito dell'Infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'Assicurato dovrà inviare, ad intervalli non superiori a 30 giorni e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l'Infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Società. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'Assicurazione.



INFORMATIVA AL CONTRAENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali ("Codice Privacy"), La informiamo che:

- 1. i Suoi dati personali comuni e solo qualora necessari sensibili o giudiziari ("Dati"), saranno trattati da Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia ("Donau") con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti: a) gestione ed esecuzione del contratto (a titolo esemplificativo: predisposizione e stipula della polizza, pagamento dei premi, liquidazione dei sinistri, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio, e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione amministrativo/contabile del soggetto stesso, attività statistiche);
- b) adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
- 2. il trattamento dei Dati è:
- a) necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
- b) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
- 3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
- a) soggetti determinati, incaricati da Donau della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui al contratto assicurativo, in Italia e all'Estero, quali a titolo esemplificativo soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, società di postalizzazione, periti, medici legali;
- b) organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS, Autorità giudiziarie, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b o se risulti funzionale per fornire i servizi strumentali o necessari all'esecuzione del contratto o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa:
- c) fornitori di Donau, società controllanti o collegate o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio, altri soggetti facenti parte della cosidetta "catena assicurativa", quali a titolo esemplificativo agenti e subagenti:

Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.

4. I Dati non sono soggetti a diffusione.

Titolare del trattamento è Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia.

Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia 20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20 E-mail:info@donauassicurazioni.it,PEC:amm@pec.donauassicurazioni.it,ww.donauassicurazioni.it Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15 n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

mod. DonIT 228 - ed.06/2013 52/52

loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi al trattamento per motivi legittimi - e sempre, nel caso di finalità commerciali - scrivendo a: Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia, via B.Quaranta 45, 20139 Milano.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia 20139 Milano, via B. Quaranta, 45 - telefono +39 02 8975691, fax +39 02 89756920

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210